



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 137 Del 07-04-22

Oggetto: SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 154/2022 EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. 243/2021. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di aprile alle ore 12:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
TROIANI FAUSTO	VICE SINDACO	P
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	A
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	P
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	P
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, non necessita di alcun parere in ordine alla regolarità contabile.

Data: 07-04-2022

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Perugini Roberta

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 05-04-2022

Il Responsabile del servizio
RECCHI PAOLA

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

PREMESSO CHE:

- nell'anno 2017 è iniziato un contenzioso promosso dinanzi al Tribunale di Macerata dalla ditta Capitan Hook contro questo Comune, patrocinato dall'Avv. Cristina Cingolani, al fine di accertare e dichiarare che il rapporto di locazione del manufatto di cui alla partita n. 267, foglio 18, part. 955/porz. - mq. 424 arenile patrimoniale NC.T sito sul Lungomare Piermanni, occupato dalla ditta attrice, si era rinnovato di sei anni in sei anni ed era comunque ancora in corso e che il contratto tra la ditta Capitan Hook ed il Comune, essendo stato stipulato in data 27.05.1998, in mancanza di disdetta, sarebbe andato a scadenza in data 27.05.2022 e che, pertanto, era illegittima la diffida Prot. n. 19919 del 18.04.2017 avanzata dal Dirigente Settore IV a porre termine all'utilizzo del manufatto ed a riconsegnarlo all'Ente libero da persone e cose;

- il Tribunale di Macerata con sentenza n. 898/2020 ha dichiarato cessato il contratto di locazione, ha accolto la domanda di restituzione dell'area, condannando parte attrice al rilascio dell'immobile e al pagamento delle somme arretrate e delle spese legali;

- a questo punto la ditta Capitan Hook ha proposto ricorso in appello alla Corte di Appello di Ancona con istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. (R.G. 243/2021 e R.G. 243-1/2021) per l'impugnazione e la riforma della suddetta sentenza;

- con deliberazione di G. C. n. 100 del 25.03.2021 questa Amministrazione Comunale ha deciso di costituirsi nel suddetto procedimento fin dalla fase inibitoria, conferendo incarico sempre all'Avv. Cristina Cingolani;

- con comunicazione del 09.02.2022 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7959 l'Avv. Cingolani ha trasmesso la sentenza n. 154 dell'11.01.2022 con la quale la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della gravata sentenza, ha dichiarato l'efficacia del contratto oggetto del giudizio sino alla scadenza del 27.05.2022, respingendo la riconvenzionale dell'appellato sul punto ed ha condannato l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 13.788,69 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli canoni al saldo, compensando integralmente le spese di giudizio;

EVIDENZIATO CHE, non si ravvisano valide motivazioni di opportunità per la proposizione del ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per l'impugnativa della suddetta sentenza. Tale sentenza infatti pur riformando quella di I^o grado e riconoscendo alla controparte il rinnovo del contratto originario dell'Agenzia del demanio fissa la nuova scadenza al prossimo maggio, data oltre la quale il contratto cessa comunque. Indipendentemente quindi dalla correttezza giuridica o meno della suddetta sentenza della Corte di Appello il risultato finale della cessazione del contratto si ha con l'imminente scadenza dell'atto. Un eventuale Ricorso in Cassazione allungherebbe i tempi e le procedure del rilascio dell'immobile, nonché i costi da sostenere a carico dell'Ente. Il Comune potrà altresì costituirsi di fronte alla Cassazione qualora sia la controparte ad azionare questo rimedio nei confronti della sentenza di appello;

RITENUTO, pertanto, di non proporre ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n.154 dell'11.01.2022;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

ACCERTATO CHE il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta non necessita l'attestazione di copertura finanziaria, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che la Corte di Appello di Ancona sul procedimento R.G. 243/2021 e R.G. 243-1/2021 promosso dalla ditta Capitan Hook contro questo Comune, descritto in premessa, ha emesso la sentenza n. 154 dell'11.01.2022;
- di non proporre ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per l'impugnativa della suddetta sentenza;
- di dare atto che compete al Dirigente del Servizio l'attuazione del presente provvedimento;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000. "" ""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ACCERTATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta non necessita il parere di regolarità contabile;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che la Corte di Appello di Ancona sul procedimento R.G. 243/2021 e R.G. 243-1/2021 promosso dalla ditta Capitan Hook contro questo Comune, descritto in premessa, ha emesso la sentenza n. 154 dell'11.01.2022;
- di non proporre ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per l'impugnativa della suddetta sentenza;
- di dare atto che compete al Dirigente del Servizio l'attuazione del presente provvedimento.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 12-04-22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 12-04-22

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-04-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 07-04-22

Segretario Generale
Morosi Sergio